



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Rifiuti bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 2668 del 12/04/2019

Fasc. n 9.11/2018/1001

Oggetto: Pistillo di N. Pistillo & C. S.A.S. con sede legale ed insediamento in Novate Milanese (MI), Via Curiel 2/4. Rinnovo autorizzazione unica all'impianto di gestione rifiuti (R3, R4, R13, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” ed in particolare l’art. 1, comma 16;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”)”;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 269/2018 del 13.11.2018);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il “Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 174/2018 del 18.07.2018 avente ad oggetto “Conferimento di incarichi dirigenziali” e R.G. 16/2019 del 29 gen 2019 avente ad oggetto “rettifica decreto R.G. 174/2018 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali”;
- il comma 5 dell’art. 11 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano approvato con deliberazione R.G. n. 5/2017 del 18.01.2017;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n.9/2019 del 18/01/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la Città Metropolitana di Milano 2019-2021 (PTPCT 2019-2021)” con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all’art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2019-2021.
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 172/2018 del 18.07.2018 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020” - Ob. n. 16409;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione dei dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), richiamato altresì il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. “Codice di protezione dei dati personali” per le parti non in contrasto con il Regolamento europeo sopra citato;
- il D.Lgs. 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

- i decreti del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5.07.2018, avente ad oggetto “Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana”, e R.G. 207/2018 del 7.09.2018 avente ad oggetto “Prima modifica alla macrostruttura della Città metropolitana approvata con decreto R.G. n. 161/2018 del 5.07.2018”;

Richiamata la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2019-2021 (PTPCT 2019-2021), risultano essere stati assolti.

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall’art. 5 del PTPCT 2019-2021 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n.9/2019 del 18/01/2019, a rischio alto ;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall’indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all’art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”;
- la legge regionale n. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;

Richiamati:

- il provvedimento della Provincia di Milano R.G. n. 8510 del 25/05/2009;
- il provvedimento della Provincia di Milano R.G. n. 2429 del 04/03/2013;
- il provvedimento della Città Metropolitana di Milano R.G. n. 10439 del 22/11/2016;
- il provvedimento della Città Metropolitana di Milano R.G. n. 2225 del 26/03/2018;

Dato atto che:

- l’Impresa Pistillo di N. Pistillo & C. S.A.S. con sede legale ed insediamento in Novate Milanese (MI), Via Curiel 2/4, in data 17/10/2018, prot. n. 240277, ha presentato istanza di rinnovo tal quale dell’autorizzazione;
- con nota del 17/10/2018, prot. n. 240277, è stato avviato il procedimento e contestualmente è stato sospeso per richiesta di documentazione integrativa/pareri agli Enti fino alla data del 29/03/2019, prot. n. 77687;
- nel corso del procedimento sono state acquisite le seguenti integrazioni pervenute in data 9/11/2018, prot. 260018, 10/12/2018, prot. 285362, 25/01/019, prot. 44753, 11/03/2019, prot. 58349, 29/03/2019, prot. 77687;
- sono stati acquisiti i seguenti pareri: ATO Città metropolitana di Milano XXXX (prot. n. XXXX).

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza - non è stato richiesto parere, come previsto nella nota interna della direzione dell’Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.06.2017 (prot. prot. c.m. n° . 100366), emanata in seguito a specifiche indicazioni di ARPA (cfr ad es. le note del 28.06.2017, prot. c.m. n° 156587 e del 28.06.2017, prot. c.m. n° 156596 in cui si comunica che non verranno più rilasciati pareri in merito ai procedimenti istruiti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, in quanto la normativa vigente non individua Arpa quale soggetto tenuto ad esprimersi sugli stessi.

Preso atto che A.T.S. Città metropolitana di Milano e il Comune di Novate Milanese non hanno inviato il proprio parere, né hanno evidenziato motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e considerato che trattasi di rinnovo con variante non sostanziale di attività già in esercizio, si ritiene che sussistano i presupposti per il rilascio del presente provvedimento.

Dato atto che l’Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a 2.666 euro (ricevuta del versamento datata 9/11/2018);

Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in € 20.347,43= l’ammontare totale della garanzia finanziaria che l’Impresa deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P.Iva n. 08911820960 secondo il modello previsto dal suddetto decreto;

Richiamati i seguenti allegati, facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento e riportanti, oltre ai contenuti tecnici, anche i riferimenti alla normativa settoriale, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate nonché le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali:

- Gestione Rifiuti: Risultanze dell’istruttoria “Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06” del 2/04/2019, prot. 79723 e l’unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Scarichi idrici: Risultanze dell’istruttoria “Scarichi in pozzo perdente” del 18/12/2018, prot. 293727;
- Emissioni in atmosfera: Risultanze dell’istruttoria “Emissioni in atmosfera” del 1/04/2019, prot. 78312;
- Elaborato grafico: n. 1/1 “Impianto trattamento e recupero contenitori ferro e plastica”, datata 8/03/2019;

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cui al provvedimento di R.G. n. 8510 del 25/05/2009, come già modificato successivamente con gli atti R.G. n. 2429 del 04/03/2013, R.G. n. 10439 del 22/11/2016, R.G. n. 2225 del 26/03/2018, rilasciato all'Impresa Pistillo di N. Pistillo & C. S.A.S. con sede legale ed insediamento in Novate Milanese (MI), Via Curiel 2/4, alle condizioni e prescrizioni di cui ai relativi Allegati Tecnici ed alla planimetria n. 1/1 "Impianto trattamento e recupero contenitori ferro e plastica", datata 8/03/2019;

FATTO PRESENTE CHE

- l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza il 30/03/2029;
- l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
- ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
- in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva autorizzazione alla modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione;
- l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;
- le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;
- qualora l'attività dell'Impresa/impianto rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
- l'Impresa/Comune dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti: Certificato Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del fuoco dopo le modifiche apportate nel progetto di variante all'impianto antincendio; poiché questo certificato non rientra nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06, dovrà essere cura del soggetto autorizzato provvedere all'aggiornamento dello stesso secondo la periodicità indicata al suo interno, informando gli Enti interessati al presente provvedimento; (qualora abbiano dichiarato di essere soggetti alla normativa antiincendio)
- entro 90 giorni dal ricevimento della presente, garanzia finanziaria, determinata in € 20.347,43=, conforme a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19/11/2004, con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione, od un deposito cauzionale con le medesime caratteristiche;
- l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate; si ricorda che tale accettazione costituisce anche estinzione ed atto di svincolo della polizza attualmente in essere;
- la società dovrà provvedere a trasmettere periodicamente le attestazioni di vigenza della certificazione ambientale; in caso di revoca, decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001/EMAS, la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni ad integrare l'ammontare della garanzia prestata per l'intero valore; (l'importo indicato in questo atto per la fidejussione corrisponde al 40% del totale in presenza di certificazione ISO 140001 o al 50% del totale in presenza di certificazione Emas);
- il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del d.lgs. 152/06;
 - autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;
- copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE:

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), al Comune e, per opportuna informativa, ai seguenti soggetti:
 - Comune di Novate Milanese;
 - A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza ;
 - A.T.S. Milano Città Metropolitana;
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città

- Metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città Metropolitana di Milano 2019-2021 (PTPCT 2019-2021) approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n.9/2019 del 18/01/2019, al paragrafo 5 non prevede, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.L.gs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
 - il titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitan, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali". I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
 - il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;
 - sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano; sono state osservate le direttive impartite al riguardo; sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitan in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
 - contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Ing. Giacomo Gatta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento amministrativo: Dott. Piergiorgio Valentini
Responsabile dell'istruttoria: Rocco Caravelli

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 1170646670490

€5,00: 1170646670502